

STATUTO

ALTERNATIVA ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASSOLA VI VIA MONTE VERENA
21/A

Numero REA: VI - 398347

Codice fiscale: 04359680248

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato sub. A al n. 33.387 di raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione, denominazione, sede)

E' costituita una società cooperativa sociale denominata "**ALTERNATIVA ONLUS - società cooperativa sociale**".

Alla Cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Il superamento di uno dei limiti di cui all'art. 2519, comma secondo, C.C. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello Statuto.

Ai soci assenti o dissenzienti compete il diritto di recesso.

La cooperativa ha sede nel Comune di Cassola (VI), all'indirizzo deliberato dall'Organo Amministrativo.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Spetta all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede sociale in altro Comune.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico e Oggetto sociale)

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità e non ha fini di lucro.

Scopo della cooperativa è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della Legge 8 Novembre 1991, n. 381, con specifica attenzione alle situazioni personali di svantaggio degli invalidi fisici, psichici e sensoriali.

La cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni sociali, economiche, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa sociale. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

La cooperativa può operare anche con terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del Codice Civile; i lavoratori impegnati nell'attività della cooperativa devono comunque essere in prevalenza soci.

I soci hanno il diritto e il dovere di partecipare, con il criterio dell'avvicendamento e secondo le singole attitudini, alla gestione dell'impresa sociale, con riferimento alle funzioni tecniche, amministrative, organizzative e gestionali.

La cooperativa intende perseguire le proprie finalità, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio ai sensi della Legge 8 Novembre 1991 n. 381, art. 1, lettera b), mediante la gestione di attività produttive industriali o di servizi quali:

a) svolgimento di attività di produzione e lavoro - manuali e/o con l'ausilio di attrezzature e macchinari - finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

b) imprese ed attività agricole, inclusa la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, compresa la lavorazione anche a favore di terzi;

c) costruzione, gestione e manutenzione patrimonio immobiliare, anche demaniale, verde pubblico e privato, con gestione segnaletica orizzontale e verticale, curando anche i corsi di formazione ed i percorsi personalizzati di aggiornamento tematico;

d) lavori di salvaguardia, manutenzione, pulizia spazi, aree e ambienti pubblici e privati, anche con monitoraggio del territorio, con raccolta, gestione ed analisi di dati, elaborazioni statistiche e/o catalogazione;

e) centri di documentazione, divulgazione e approfondimento su temi attinenti le attività;

f) promozione del riuso-riciclo di beni, anche con gestione di centri raccolta, mercatini dell'usato, guardiani punti raccolta, piazzole ecologiche e centri formativi;

g) gestione, animazione, custodia, prestazione di servizi anche per la vigilanza nelle scuole, biblioteche, centri ricreativi, zone attrezzate e sportive, strutture sociali e parcheggi mezzi, centri ecologici, gestione di mense, anche scolastiche, e dei servizi connessi, anche con servizio e/o prestazioni a domicilio;

h) prestazioni di servizi sul territorio, anche di interesse turistico e paesaggistico, gestione manifestazioni e pubblici spettacoli con allestimenti specifici, traslochi, montaggio/smontaggio tribune, palchi, ecc.;

i) commercializzazione di prodotti propri o di terzi, nuovi ed usati, manutenzioni, riparazioni, assemblaggi, sgomberi e servizi vari, anche con lavorazione;

l) servizi di rimboschimento, creazione e rifacimento zone verdi, aiuole, piste ciclabili, parchi, anche con momenti culturali, corsi e/o lezioni di formazione, servizi di assistenza sociale e professionale, inerenti agli scopi della cooperativa, per incentivare le competenze dei soci e promuovere la solidarietà;

m) promozione ed intervento nell'attività di assistenza e nei servizi integrati, centri e comunità, anche per sviluppare accoglienze temporanee o stabili per ogni età, centri e banche del tempo, casa della "badante" e/o formazione del servizio per le necessità del territorio, servizi ausiliari e di trasporto speciali;

n) progettare, realizzare e sviluppare programmi software, grafici, pubblicitari, d'animazione ed affini, curandone anche l'assistenza, l'aggiornamento e la manutenzione, idonei per attività formative e percorsi d'inserimento, anche in collaborazione con enti ed associazioni pubblici e privati nei settori dell'educazione permanente;

o) la promozione di servizi nel campo editoriale, tipo-litografico, radiotelevisivo, marketing, design e stampa pubblicitaria e industriale, cartellonistica, eventualmente curando o costituendo nella loro attuazione, a seconda delle necessità, laboratori, attrezzature appropriate, appositi spazi, con gestione dei servizi di pubbliche affissioni e della pubblicità;

p) la battitura di testi, la produzione ed elaborazione in formato elettronico di testi, disegni, manuali d'istruzione e l'elaborazione di dati, anche contabili, intendendo con ciò espressamente la raccolta e la catalogazione degli stessi con espressa esclusione di qualsiasi attività che, a norma di legge, sia esclusivamente riservata a soggetti iscritti in appositi albi e/o ordini professionali;

q) l'organizzazione e la realizzazione di corsi specifici nel campo dell'informatica e dei convegni aziendali d'aggiornamento anche per conto terzi;

r) produzione, duplicazione, distribuzione e commercializzazione di supporti magnetici, anche per filmati-audiovisivi;

s) studio, promozione e realizzazione di strumenti audio-video, anche informatici, contributi multimediali per congressi, conferenze, convegni, manifestazioni pubbliche/private, videoconferenze, siti Internet e simili;

t) servizi culturali, corsi e/o lezioni di formazione culturale, sociale e professionale, servizi d'aggiornamento, stages, convegni, dibattiti e scambi d'informazioni e di esperienze, curandone anche la realizzazione, la produzione e l'edizione dei sussidi necessari. Di tali sussidi, oltre ad instaurare tutti i rapporti di collaborazione con enti universitari, associazioni di categoria, scuole italiane e straniere, televisioni pubbliche e private, e con quanti altri, società, enti o persone interessate a collaborare e ad interagire con i programmi della cooperativa, può acquisire e cedere i relativi diritti;

u) valorizzazione e gestione di beni patrimoniali di enti pubblici e/o privati;

v) gestione e sostegno operativo con raccolta ed elaborazione dati per Enti, Aziende private e/o pubbliche;

w) servizi di pulizia, sanificazione e ricomposizione ambientale.

La gestione dei servizi di cui sopra potrà essere svolta anche mediante accordi di collaborazione, concessione e convenzione con Enti Pubblici e privati; la Cooperativa potrà inoltre partecipare a pubblici appalti.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, assumere commesse per conto terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

La cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

La società potrà inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ai sensi dell'art. 2526, comma 4, c.c.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 4 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 C.C.

Se il numero dei soci diviene inferiore al minimo legale deve essere reintegrato nel termine di un anno, in caso contrario trascorso il termine, la cooperativa si intenderà sciolta. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;

- soci lavoratori svantaggiati, sono le persone indicate nell'articolo 4 della legge 381/91, che lavorano all'interno della Cooperativa e - contemporaneamente - sono direttamente fruitori della valenza mutualistica e sociale costituente lo scopo essenziale della stessa, cioè quello finalizzato al loro inserimento lavorativo. L'instaurazione del rapporto associativo con la Cooperativa è propedeutico allo svolgimento di attività lavorative nell'ambito della medesima. Il venir meno del rapporto lavorativo con la Cooperativa, qualunque ne sia la causa, implica per il socio lavoratore la perdita della qualità di socio;

- soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti delle leggi e normative in materia di cooperazione sociale;

- soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci anche le persone giuridiche, pubbliche o private, ed imprenditori privati che non esercitino un'attività in concorrenza con la cooperativa, ma che collaborino in vario modo allo sviluppo e al sovvenzionamento delle attività della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci, in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

Le persone svantaggiate devono, in ogni caso, costituire il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

Art. 5 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell' art. 2527, comma 3, del cod. civ., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni

caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a tre anni. I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'Organo Amministrativo della cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 10 del presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione sociale predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

TITOLO IV

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio lavoratore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione del-

la clausola arbitrale contenuta negli artt. 36 e ss. del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

h) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

i) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

l) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

1) del capitale sottoscritto;

2) dell'eventuale sovrapprezzo, determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori;

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, nonché - se il socio è persona giuridica - a causa di scioglimento o liquidazione.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa, ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 36 e seguenti.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:
 - per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
 - per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
 - per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti ap-

provati dall'assemblea dei soci, con danno al rapporto mutualistico, nonché lesive di deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;

c) che, previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 36 e seguenti dello statuto sociale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 36 e seguenti del presente statuto.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capi-

tale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, codice civile.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del cod. civ..

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 cod. civ.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

CAPITALE SOCIALE, PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito dal capitale socia-

le, che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore unitario minimo pari a € 50,00 (Euro cinquanta e centesimi zero) e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

L'ammissione di nuovi soci nelle forme di cui all'art. 2528 del C.C. non importa modifica dell'atto costitutivo.

La società tuttavia può deliberare aumenti di capitale con modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli artt. 2438 e seguenti del C.C.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione verrà autorizzata dall'assemblea su proposta degli amministratori.

Art. 16 (Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto è stabilito:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea al successivo art. 23.

Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società sen-

za l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità

prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci nella misura massima prevista dal C. C. e dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 19 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dallo Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;
- la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., dell'organo di controllo o del Revisore;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 21 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concluder-

si con la redazione e approvazione di un apposito ed unico documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:

l'argomento oggetto della decisione;

il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto.

I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cinque anni.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 22 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 20 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o

più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso inviato ai soci entro 15 (quindici) giorni dalla data prevista per l'assemblea contenente l'ordine del giorno, il luogo, nella sede sociale o altrove purché in Italia, oppure lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'Organo Amministrativo, inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, nella sede sociale o altrove purché in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Per quanto non previsto si applica integralmente l'articolo 2479 bis del codice civile.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 24 (Votazioni)

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 25 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; anche i soci persone giuridiche po-

tranno avere un massimo di un voto.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Gli amministratori restano in carica per massimo tre esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito. La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Art. 28 (Regolamento elettorale)

28.1 Il Regolamento elettorale disciplina le modalità di rinnovo del Consiglio di Amministrazione ad eccezione della conferma di quello in carica o dei consiglieri nominati per cooptazione.

28.2 La proposta di un nuovo Consiglio di Amministrazione deve avvenire tramite una "lista di candidati" contenente sulla prima pagina i nomi, i dati anagrafici, il numero di iscrizione a libro soci e la data di versamento della quota sociale dei consiglieri che saranno proposti in assemblea. La "lista di candidati" deve essere sottoscritta da firme autentiche rese davanti al Presidente o al Vicepresidente.

28.3 La lista di candidati deve essere supportata da una "lista di presentazione" che deve contenere le firme di almeno il 30% (trenta per cento) dei soci risultanti dal libro soci alla data di presentazione della lista elettorale. Un socio non può sottoscrivere più di una lista di presentazione.

28.4 Tutte le firme dei soci della "lista di presentazione" devono essere autenticate dal Presidente della cooperativa.

28.5 La "lista di presentazione" deve contenere i dati anagrafici dei soci firmatari: luogo di residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, numero e data di iscrizione a li-

bro soci, data di versamento della quota sociale, mansioni all'interno della cooperativa.

28.6 La "lista di candidati", unitamente alla "lista di presentazione", deve essere depositata in due copie originali presso la sede legale della cooperativa almeno cinque giorni antecedenti la data prevista dell'assemblea. Il Presidente della cooperativa deve rilasciare una ricevuta della presentazione della "lista elettorale".

28.7 Il Consiglio di Amministrazione deve nominare, entro tre giorni, un Comitato Tecnico Elettorale di persone esterne composto da tre membri. Il Comitato Tecnico Elettorale controlla la regolarità della "lista di candidati" e della "lista di presentazione" ai sensi del presente regolamento e dello statuto e rilascia un parere al Consiglio di Amministrazione.

28.8 Il parere del Comitato Tecnico Elettorale è valutato dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso di anche una sola irregolarità l'intera lista sarà esclusa dal Consiglio di Amministrazione. Costituisce causa di esclusione della "lista di presentazione" la presenza di un socio firmatario risultante anche in altre "liste di presentazione".

Art. 29 (Consiglio di Amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, elegge fra i suoi membri un Vice Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 30, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante redazione e approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

l'argomento oggetto della decisione;

il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;

la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro

riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e al revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formulata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 30 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)

In caso di richiesta di un amministratore e comunque in caso di decisioni che riguardano le materie indicate dall'articolo 2475 comma 5, e dall'articolo 2544 comma 1, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il

segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art. 31 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 32 (Compiti degli Amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e all'organo di controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evo-

luzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Art. 33 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci in assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori.

Art. 34 (Rappresentanza)

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, e ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 35 (Organo di Controllo)

La società, mediante decisione dei soci, può nominare un organo di controllo o un revisore legale dei conti determinandone le competenze e i poteri.

L'organo di controllo può essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Quando l'organo di controllo esercita altresì la revisione legale dei conti, tutti i suoi componenti dovranno essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il revisore, ove nominato, deve essere iscritto nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

All'organo di controllo, anche se a composizione monocratica, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Il compenso dei sindaci o del revisore legale dei conti è determinato dai soci, all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio tenendo comunque conto delle tariffe professionali rispettivamente applicabili.

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti norme per il funzionamento della società si rinvia a quanto disposto dal codice civile o da altra norma di legge.

TITOLO VII
CONTROVERSIE

Art. 36 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n.5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 37, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

le controversie relative alla validità delle deliberazioni

assembleari;

le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art 37 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 ss. C.p.C.;

tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti e sono nominati dal presidente dell'Ordine ove ha sede la società entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente; in difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs 5/2003 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 38 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva

della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento anticipato della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e la legge 8 novembre 1991, n. 381. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: Favero Jessica - Christian Cavalli - Ferraro Luana - Roberto Franco notaio (L.S.).

ESENTE (esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come inserito dall'articolo 17 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460).

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.